

La Circolare per i clienti

06 Marzo 2024

News	
770/2024: l'Agenzia delle Entrate approva il Modello	pag. 2
Decreto fiscalità internazionale: analisi Assonime del reshoring	pag. 2
Rottamazione quater: i ruoli non concorrono al limite della compensazione crediti	pag. 3
Ecobonus: determinazione del limite massimo di detrazione spettante	pag. 4
Forfetari: chiarimenti sull'applicazione del regime	pag. 4
Esportazione di merci: chiarimenti in tema di imposta di bollo	pag. 5
Bonus sale cinematografiche: domande fino al 15 marzo	pag. 6
Art bonus non concesso per erogazioni tramite intermediario	pag. 7
Spese sanitarie: pubblicato il decreto sulla semestralizzazione dell'invio	pag. 8
Sostenibilità: in consultazione lo schema di Decreto sulla rendicontazione	pag. 9
Prossime scadenze	
CU - Certificazione Unica	pag. 10
Comunicazione dati relativi a erogazioni liberali ETS	pag. 10
Dichiarazione Iva 2024 - periodo fiscale 2023	nag 10



#### News

770/2024: l'Agenzia delle Entrate approva il Modello

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 770/2024, relativo all'anno di imposta 2023, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 26 febbraio 2024 n. 61647, ha approvato il <u>modello 770/2024</u> per l'anno di imposta 2023, con le <u>Istruzioni per la compilazione</u>, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell'anno 2023 e i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale o operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati dai sostituti d'imposta.

Il modello 770/2024 è altresì utilizzato per l'indicazione delle compensazioni operate nonché per l'indicazione dei crediti d'imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Il modello è composto:

- dal frontespizio;
- dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.

Nel modello gli importi da indicare devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, DPR 322/98, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.

È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della predetta **trasmissione telematica** di rilasciare al sostituto d'imposta la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con il provvedimento in oggetto.

Infine, il Modello 770 deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione.

Decreto fiscalità internazionale: analisi Assonime del reshoring

Assonime, con Circ. 23 febbraio 2024 n. 4, ha fornito chiarimenti in tema di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, relativamente alla disciplina fiscale del c.d. reshoring.

Assonime, nell'ambito di attuazione della riforma fiscale, ha fornito chiarimenti in tema di **reshoring**. Nel dettaglio, la circolare analizza:

l'ambito di applicazione dell'incentivo;



### Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

- il meccanismo di funzionamento dell'agevolazione;
- l'incidenza delle perdite e gli altri aspetti rilevanti ai fini dell'IRES;
- i riflessi sull'IRAP;
- i valori di ingresso;
- il coordinamento con altri istituti;
- la recapture;
- la successiva circolazione dell'attività agevolata;
- il rapporto con le Globe Rules del Pillar 2.

Nell'ambito dell'attuazione della legge delega di riforma fiscale (<u>legge n. 111 del 2023</u>), l'art. 6 del <u>D.Lgs. 209 del 2023</u> ha istituito una misura agevolativa che si propone di incentivare il trasferimento in Italia di attività economiche svolte in **Paesi extra UE o SEE** (cd. reshoring) mediante la **detassazione** del **50**% del relativo reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP per il periodo di imposta in cui si verifica il rimpatrio e per i cinque periodi di imposta successivi.

Per quanto si tratti di un incentivo la cui fruizione è subordinata all'autorizzazione prevista per gli aiuti di Stato da parte della Commissione UE, con la circolare in commento si analizzano i presupposti e gli aspetti applicativi di maggior interesse della nuova disciplina, evidenziandone anche alcune criticità.

In quest'ottica la circolare affronta, tra le altre, le tematiche dell'individuazione delle attività di impresa rilevanti ai fini dell'agevolazione, dei valori fiscali di ingresso, del trattamento delle perdite, dell'eventuale coesistenza di altre attività non agevolate, del meccanismo di recapture in caso di trasferimento dell'attività agevolata al di fuori del territorio nazionale, dell'interazione con altri istituti e agevolazioni e, infine, del rapporto con la disciplina attuativa del cd. Pillar 2 introdotta dallo stesso D.Lgs. n. 209 del 2023.

Rottamazione quater: i ruoli non concorrono al limite della compensazione crediti

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 54 del 28 febbraio 2024, ha chiarito che i ruoli oggetto della rottamazione quater non concorrono al limite di 1.500 euro oltre i quali è vietata la compensazione dei crediti.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i ruoli oggetto della rottamazione quater non concorrono al limite di 1.500 euro oltre i quali è vietata la compensazione dei crediti; tale esclusione opera a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa. Concorrono, invece, al predetto limite di 1.500 euro gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2011, la **compensazione dei crediti** di cui all'<u>art. 17 c. 1 D.Lgs. 241/97</u>, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei **debiti**, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a **ruolo** per **imposte erariali** e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (<u>art. 31 c. 1 DL 78/2010</u>). Detto divieto opera con riferimento alle sole compensazioni di cui all'<u>art. 17 c. 1</u> e, pertanto, non si applica alle compensazioni c.d. verticali (ovvero tra debiti e crediti della medesima imposta).

Con l'istituto c.d. **rottamazione quater**, introdotto dall'<u>art. 1 c. 231-252 L. 197/2022</u>, il legislatore ha previsto la possibilità di estinguere i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, senza il versamento delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli. A seguito della presentazione della **dichiarazione**, relativamente ai **carichi** definibili che ne costituiscono oggetto:



- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli **obblighi di pagamento** derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Ecobonus: determinazione del limite massimo di detrazione spettante

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 22 febbraio 2024 n. 51, risponde a un quesito in tema di Ecobonus, relativamente alla detrazione e al limite massimo spettante.

Come chiarito dalla <u>circolare n. 36/E del 31 maggio 2007</u> relativamente agli <u>interventi di risparmio energetico</u> di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell'<u>articolo 1 della legge n. 296 del 2006</u>, "il limite massimo di <u>detrazione</u> deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Anche per gli **interventi condominiali** l'ammontare massimo di detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, dall'<u>art. 1 della legge n. 449 del 1997</u>, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 [...], in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio". Nella <u>circolare n. 17/E del 2023</u>, è stato ribadito che i chiarimenti forniti in relazione alla detrazione spettante per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, attualmente disciplinata dall'<u>articolo 16 del DL n. 63 del 2013</u>, effettuati sulle parti comuni di edifici sono riferibili, in via generale, anche alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del medesimo DL.

Ciò comporta che, anche ai fini della detrazione in commento, "la locuzione "parti comuni di edificio residenziale" deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori".

In sostanza, dunque, ai fini della determinazione del limite massimo di detrazione spettante vanno considerate le unità immobiliari di cui si compone l'edificio oggetto degli interventi agevolabili. Per quanto riguarda la determinazione del beneficio fiscale concretamente spettante alla Società, si ricorda che la corretta qualificazione degli interventi realizzati, la loro riconducibilità a quelli agevolabili e la quantificazione di detto beneficio presuppone accertamenti tecnici e indagini di ordine fattuale), che, in quanto tali, esulano dalle attribuzioni delle Entrate (cfr., la circolare n. 9/E del 2016, paragrafo 1.1).

Forfetari: chiarimenti sull'applicazione del regime

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 22 febbraio 2024 n. 50, risponde a un quesito in tema di regime forfetario, relativamente alle cause ostative, trasferimento della residenza in Italia, chiusura del



rapporto di lavoro dipendente con datore estero e inizio del rapporto di lavoro autonomo con il medesimo datore.

L'Istante chiede se, nel suo caso, sussistono le cause di esclusione dal regime dei forfetari previste dalla legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 57, di cui alle seguenti lettere:

- dbis), ossia, la previsione dell'esclusione dal regime dei forfetari nei confronti delle "persone fisiche
  la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in
  corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta,
  ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di
  lavoro"; e
- dter), ossia, la previsione dell'esclusione dal regime dei forfetari nei confronti dei "soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato".

Nel dettaglio, l'Istante evidenzia di voler cessare il rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro estero entro il 31 dicembre 2023, ovvero nell'anno precedente a quello in cui intende applicare in Italia il regime dei forfetari. Al riguardo, va evidenziato che, con la <u>Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023</u>, è stato ribadito che l'accesso al regime agevolato in esame è in ogni caso precluso ai soggetti che: [...] nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a **30.000 euro**, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell'anno precedente.

Pertanto, nel presupposto che si verifichino tutte le condizioni rappresentate (ossia, che l'Istante rientri in Italia e sia considerato ivi residente ai fini fiscali a decorrere dal 2024 e che concluda il rapporto di lavoro di lavoro con il datore di lavoro estero nel corso del 2023), si ritiene che, a decorrere dal 2024, l'Istante possa applicare il regime dei forfetari (ferma restando naturalmente la sussistenza degli ulteriori requisiti) in quanto non risultano integrate le cause ostative di cui alle lettere dbis) e dter) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Esportazione di merci: chiarimenti in tema di imposta di bollo

Con Risp. 19 febbraio 2024 n. 45, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema imposta di bollo sulle fatture emesse in relazione a esportazioni di merci.

La società istante rappresenta di occuparsi di commercio di carburanti denaturati (**prodotto in sospensione** di **accisa**) come da DM 255 del 15 dicembre 2015 ex. DM 577 del 16 novembre 1995), in qualità di proprietaria di un impianto di **distribuzione carburanti** denaturati situato in un porto italiano.

Al riguardo, l'istante riferisce che per l'imbarco, come provviste di bordo, di carburante sui natanti aventi diritto, una volta effettuato il bunkeraggio del **gasolio** denaturato, ai fini della fiscalità contabile, viene compilato un "Memorandum di Imbarco" e viene di seguito emessa regolare fattura in esenzione IVA in base all'<u>art. 8-bis DPR 633/72</u> senza l'applicazione di bollo qualunque sia l'importo fatturato, perché operazione assimilata alle esportazioni e che tale comportamento è stato adottato in applicazione della risposta all'istanza di interpello presentata dalla stessa società nel 2007.



### Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

L'istante rappresenta di rifornire natanti che «hanno le caratteristiche per poter essere inquadrati tra le navi militari ai sensi degli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al DL 15 marzo 2010, che sono adibite alla navigazione in alto mare e tra i loro compiti sono ricomprese l'assistenza in mare e il salvataggio» e che «Nella richiesta di ogni fornitura per carburante [...] è specificato che la fattura elettronica deve essere esente IVA in base all'art. 8-bis DPR 633/72 e che deve risultare in regola con l'imposta di bollo da euro 2,00, ai sensi del decreto ministeriale 17 giugno 2014, modificato dal decreto ministeriale 28 dicembre 2018».

L'istante, pertanto, chiede conferma se sulle predette fatture emesse a fronte della fornitura di carburante ai sensi dell'articolo 8-bis per natanti debba essere applicata l'imposta di bollo di cui al <u>DPR 642/72</u>. In sede di integrazione documentale, l'istante ha precisato che «le operazioni poste in essere, ai fini doganali, sono operazioni assimilate alle **cessioni** all'**esportazione** di cui all'<u>art.8-8-bis DPR 633/72</u> per le quali non è prevista l'emissione della **bolletta doganale di esportazione**» ed ha allegato alcune fatture che riportano il titolo di **esenzione** "Es. IVA ART. 8-8bis DPR 633" ed i relativi memorandum di imbarco carburanti.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, le fatture di cui trattasi dovranno essere assoggettate alla normale **imposta** di bollo, fatta eccezione per le fatture e i simili documenti emessi nei confronti degli armatori per l'imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo in quanto sono da ritenersi atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell'esportazione di merci».

In tal senso anche la successiva risoluzione 4 ottobre 1984, n. 311654, con la quale è stato chiarito che sono esenti dall'**imposta di bollo** anche le fatture emesse senza bolletta di esportazione (nella specie relative a forniture di modesti quantitativi di provviste di bordo e piccoli oggetti di dotazione), qualora le relative forniture «possano essere ritenute inerenti alla realizzazione dell'esportazione di merci».

In conclusione, nel caso rappresentato, si ritiene che l'esenzione dall'imposta di bollo di cui all'articolo 15 della tabella allegata al <u>DPR 642/72</u> possa trovare applicazione in relazione alle fatture emesse per la fornitura di carburanti nei confronti di unità navali militari.

Si precisa, infine, che le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 17 giugno 2014 e 28 dicembre 2018 intervengono a disciplinare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo in relazione alle **fatture elettroniche** e non mutano i presupposti per l'applicazione della stessa ai sensi del <u>DPR 642/72</u>.

Bonus sale cinematografiche: domande fino al 15 marzo

La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con Avviso 15 febbraio 2024, ha comunicato che le domande per il tax credit funzionamento sale cinematografiche possono essere presentate dal 16 febbraio al 15 marzo.

Con l'avviso del 15 febbraio 2024, la **Direzione Generale Cinema** e **Audiovisivo** del Ministero della Cultura ha comunicato che dalle ore 10.00 del 16 febbraio 2024 e fino alle 23.59 del 15 marzo 2024 sarà possibile presentare, tramite la **piattaforma DGCOL** (<a href="http://doc.cultura.gov.it/">http://doc.cultura.gov.it/</a>), le domande di credito d'imposta relative ai costi di funzionamento inerenti all'anno 2023 per il **tax credit funzionamento sale cinematografiche** (tcf).

Si precisa che l'aliquota massima applicabile non può essere superiore al 60% dei costi di funzionamento e, in ogni caso, il credito d'imposta riconosciuto all'impresa o al medesimo gruppo di imprese non può essere superiore a 9 milioni di euro annui.



Il costo effettivo di funzionamento, indicato nella scheda "Credito d'imposta", all'interno della domanda della piattaforma DGCOL, può comprendere anche le voci di costo relative ai **prestiti** e al **noleggio film.** 

L'importo del credito di imposta non può superare:

- l'80% dei costi ammissibili per gli aiuti non superiori a euro 2.250.000;
- quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione.

Si ricorda, infine, che nella pagina dedicata ai **manuali d'uso** di **DGCOL**, è pubblicato il **vademecum** per la compilazione delle domande funzionamento/potenziamento offerta cinematografica.

Per richieste di assistenza connesse all'utilizzo della piattaforma DGCOL si invitano gli utenti a:

- consultare la **guida online** "Hai bisogno di aiuto?" presente, in alto a destra, all'interno di alcune schede delle domande;
- consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l'utilizzo della piattaforma DGCOL;
- attivare un **ticket** di assistenza tramite l'apposita funzione "Assistenza" disponibile all'interno della propria Area Riservata (DGCOL).

L'Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00. I tempi massimi di risposta dipendono dal numero di richieste attivate e dalla natura della segnalazione, che può prevedere ulteriori analisi e confronti con gli uffici, di conseguenza è consigliabile attivare le richieste di assistenza con congruo anticipo rispetto ai termini previsti per la presentazione delle domande.

Art bonus non concesso per erogazioni tramite intermediario

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 16 febbraio 2024 n. 44, ha chiarito che non possono beneficiare dell'art bonus le erogazioni liberali destinate solo indirettamente a una fondazione, perché fatte tramite un intermediario.

L'Agenzia delle Entrate, acquisito anche il parere del Ministero della Cultura, ha chiarito che non possono beneficiare dell'*art bonus* le erogazioni liberali destinate solo indirettamente a una fondazione, perché fatte tramite un intermediario.

Si ricorda che è previsto un credito d'imposta (c.d. art bonus), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (art. 1 DL 83/2014).



## Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

Tale credito d'imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di **reddito d'impresa** nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è altresì riconosciuto anche qualora le **erogazioni liberali** in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Nel caso di specie, l'ente istante è una fondazione di diritto privato riconosciuta, con lo scopo esclusivo di promuovere e favorire iniziative volte, direttamente o indirettamente, a procurare benefici economici o di immagine ad una fondazione teatrale. L'istante chiede se le erogazioni liberali ricevute dai propri benefattori allo scopo di sostenere la fondazione teatrale possano beneficiare dell'art bonus. Il Ministero della Cultura ha chiarito che sebbene la fondazione teatro possa considerarsi anche l'unico beneficiario delle iniziative promosse dall'ente istante, non è possibile giungere all'immediata conclusione che le erogazioni liberali dirette a sostenere le attività dell'istante possano considerarsi vere e proprie donazioni in favore della fondazione teatro. Per questi motivi, tali erogazioni indirette non beneficiano dell'art bonus.

Spese sanitarie: pubblicato il decreto sulla semestralizzazione dell'invio

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2024 n. 41, il Decreto 8 febbraio 2024 del MEF che prevede la determinazione dei termini di trasmissione con cadenza semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS.

Ai fini del decreto del MEF 8 febbraio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2024 n. 41, si intende per:

- «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
- «Decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni.

# Semestralizzazione dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie

Per le **spese sanitarie** sostenute a partire dal 1° **gennaio 2024**, la trasmissione dei relativi dati è effettuata con cadenza semestrale, secondo le seguenti scadenze:

- entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;
- entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente.

La trasmissione delle **spese veterinarie** è effettuata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le medesime spese sono state sostenute (per il 2024 sarà il 17 marzo 2025, visto che il termine cade di domenica).



Resta la possibilità, per i dettaglianti, di continuare a usare sistemi di invio dei corrispettivi telematici alternativi al Sistema TS; quest'ultimo avrebbe dovuto diventare il canale esclusivo dal 1° gennaio scorso, ma il decreto Anticipi (DL 145/2023) ha eliminato tale obbligo.

Sostenibilità: in consultazione lo schema di Decreto sulla rendicontazione

Il 16 febbraio 2024, il Dipartimento del Tesoro ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di Decreto di recepimento della direttiva sulla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), relativamente agli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità.

La <u>direttiva (UE) 2022/2464</u> sulla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla *governance* (ESG) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting da parte delle stesse. Il recepimento da parte degli Stati Membri della CSRD dovrà avvenire entro il 6 luglio 2024.

La consultazione in oggetto è curata dall'Ufficio V - Direzione V del **Dipartimento del Tesoro** e i contributi dovranno essere inviati entro e non oltre **18 marzo 2024** all'indirizzo dt.direzione5.ufficio5@mef.gov.it.

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

La <u>direttiva (UE) 2022/2464</u> si inquadra nell'ambito del **Green Deal Europeo** e ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla *governance* (**ESG**) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di *reporting* da parte delle stesse.

Si ricorda che la CSRD è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 16 dicembre 2022, è entrata in vigore a partire dal **5 gennaio 2023** e sarà parzialmente applicabile a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024.

Ai sensi dell'articolo 5 (Recepimento) della direttiva, il recepimento da parte degli Stati Membri della CSRD dovrà avvenire entro il 6 luglio 2024.

Con la presente iniziativa, si è ritenuto di porre in consultazione l'<u>allegato schema di Decreto delegato</u>, elaborato dal Dipartimento del Tesoro e dalla **Ragioneria Generale dello Stato**, all'esito di un primo confronto con le strutture tecniche delle Autorità interessate.

La CSRD incide sulla normativa in tema di **rendicontazione di sostenibilità** effettuando gli opportuni coordinamenti con la disciplina in tema di trasparenza e *assurance*, con i seguenti interventi:

ampliamento dell'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione delle informazioni di
sostenibilità, che troveranno applicazione nei confronti di tutte le grandi imprese e delle società
madri di grandi gruppi, anche non quotate, nonché delle piccole e medie imprese (purché con
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e ad esclusione delle
microimprese) e delle imprese di paesi terzi (al ricorrere di determinati requisiti);



- obbligo di predisporre la rendicontazione di sostenibilità, secondo standard comuni definiti al livello europeo (ESRS), elaborati dall'EFRAG e adottati dalla Commissione con specifici atti delegati;
- obbligo di sottoporre la rendicontazione di sostenibilità ad assurance, finalizzata al rilascio dell'attestazione di conformità della suddetta rendicontazione agli **standard ESRS** e introduzione di requisiti specifici per lo svolgimento dei servizi di assurance.

### Prossime scadenze

Certificazione Unica 2024 - Redditi dichiarabili solo mediante il modello REDDITI PF - Termine del 31.10.2024 (ris. Agenzia delle Entrate 4.3.2024 n. 13)

Con la ris. 4.3.2024 n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le CU 2024 contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello REDDITI PF 2024, come i redditi di lavoro autonomo "professionale", possono anche per quest'anno essere inviate in via telematica entro il termine di presentazione del modello 770/2024, ossia entro il 31.10.2024. Ai sensi dell'art. 19 del DLgs. 1/2024, infatti, a partire dal 2024, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse da dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA. Per effetto di tale disposizione, il termine di trasmissione delle CU dei lavoratori autonomi sarebbe stato quello ordinario del 18.3.2024, di cui all'art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98. Con la ris. 13/2024, l'Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che, per questo primo anno, le CU contenenti compensi e proventi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF 2024 e non con il modello 730/2024 possono essere trasmesse entro il prossimo 31 ottobre. Le informazioni ricavate dalle CU saranno infatti utilizzate dall'Agenzia delle Entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell'applicativo web dedicato. L'Agenzia delle Entrate invita comunque i sostituti d'imposta a rispettare il termine del 18.3.2024 per trasmettere le Certificazioni Uniche al fine di agevolare l'adempimento dichiarativo.

Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali agli ETS - Termine del 4.4.2024 (provv. Agenzia delle Entrate 4.3.2024 n. 83793 )

Con il provv. 4.3.2024 n. 83793 l'Agenzia delle Entrate ha fissato le regole per la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali agli ETS ai sensi del DM 1.3.2024, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2023, i soggetti di cui all'art. 1 del DM devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni previste dal medesimo decreto, con le modalità del provv. n. 34431/2018 e le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1 del citato provv. n. 83793/2024. Il termine per l'invio delle comunicazioni relative alle erogazioni liberali effettuate nel 2023 è fissato al 4.4.2023.

#### DICHIARAZIONE IVA, ONLINE I MODELLI PER IL 2024

Per l'anno d'imposta 2023 la dichiarazione Iva andrà inviata tra il primo febbraio e il 30 aprile 2024.

In caso di eventuale saldo annuale a debito IVA, si osserva che si deve procedere al versamento entro il prossimo 18/03/2024. Le opzioni al versamento in unica soluzione sono:

• rateizzando con un massimo di 10 rate (termine ultimo del completamento della rateizzazione 16/12/2024) maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima del 16



marzo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e sull'importo di ognuna di esse è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via:

- differendo il versamento dell'intero importo a debito alla scadenza prevista per le imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo 2024;
- usufruendo dell'ulteriore differimento previsto rispetto alla scadenza riportata al punto precedente con l'applicazione di un'ulteriore 0,40%.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per tutto quanto possa occorrere.